

**ARPA**  
**Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                               |                                                                                                                                                                                            |                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Determinazione dirigenziale   | n. DET-2012-356                                                                                                                                                                            | del 18/05/2012 |
| Oggetto                       | Sezione provinciale di Bologna. Affidamento diretto alla Ditta BIO-RAD LABORATORIES SRL della fornitura di UPGRADE INDUSTRIAL DIAGNOSTIC CFX 96 - CIG n. Z8F04C6E8A - CUP: J39E12000360002 |                |
| Proposta                      | n. PDTD-2012-356 del 17/05/2012                                                                                                                                                            |                |
| Struttura adottante           | Sezione di Bologna                                                                                                                                                                         |                |
| Dirigente adottante           | Corvaglia Maria Adelaide                                                                                                                                                                   |                |
| Struttura proponente          | Laboratorio Integrato                                                                                                                                                                      |                |
| Dirigente proponente          | Bucci Sabattini Maria Antonietta                                                                                                                                                           |                |
| Responsabile del procedimento | Bucci Sabattini Maria Antonietta                                                                                                                                                           |                |

Questo giorno 18 (diciotto) maggio 2012 presso la sede di Via F. Rocchi, 19 in Bologna, il Direttore della Sezione di Bologna, Dott.ssa Corvaglia Maria Adelaide, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**Oggetto: Sezione Provinciale di Bologna. Affidamento diretto alla Ditta BIO-RAD LABORATORIES SRL della fornitura di UPGRADE INDUSTRIAL DIAGNOSTIC CFX 96 – CIG n. Z8F04C6E8A – CUP: J39E12000360002**

**VISTI:**

- la D.D.G. n. 85 del 22/12/2011 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2012-2014, del Piano Investimenti 2012-2014, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2012 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2012";
- la D.D.G. n. 86 del 22/12/2011 recante "Approvazione delle Linee Guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità del budget di esercizio ed investimenti per l'esercizio 2012";
- il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., e in particolare l'art.125 "Lavori, servizi e forniture in economia";
- gli artt. 329 e ss. del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del d.lgs. 163/2006";
- il "Regolamento ARPA per le forniture di beni e servizi in economia" approvato con D.D.G. n. 67 del 13/09/2011;

**PREMESSO CHE:**

- il Responsabile del laboratorio integrato – Dr.ssa Bucci Sabattini - ha espresso alla Direzione Tecnica la necessità di acquisire un UPGRADE INDUSTRIAL DIAGNOSTIC SRL come da richiesta d'acquisto e dichiarazione per affidamento diretto a firma della stessa ed acquisita agli atti della Sezione;
- che la Direzione Tecnica ha dato il proprio benestare all'acquisto incaricando la Sezione provinciale di Bologna di dare corso alla procedura in economia per l'affidamento della fornitura;
- che si è dato corso alla procedura in economia per l'affidamento della fornitura con l'acquisizione sul sito web dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del codice identificativo CIG N. Z8F04C6E8A, e con l'acquisizione del codice CUP J39E12000360002;

- che con nota prot. 6027 del 07/05/12 è stata trasmessa alla Ditta BIO-RAD LABORATORIES SRL la richiesta di offerta per la suddetta strumentazione;

**VISTA:**

- l'offerta economica Prot. 2012050338/RC del 11/05/2012 presentata dalla Ditta per un importo complessivo di euro 20.661 + IVA;

**PRESO ATTO:**

- del visto di congruità dell'offerta da parte del Responsabile del procedimento, Dr.ssa Bucci Sabattini;
- della presentazione da parte della Ditta della dichiarazione sostitutiva atto di notorietà e di certificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, a firma del Legale rappresentante e della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 legge 13/08/2010 n. 136, in merito all'indicazione del c/c dedicato alle commesse pubbliche;
- dell'autorizzazione della Direzione Tecnica al trasferimento sul Budget Investimenti della Sezione di Bologna dell'importo complessivo di euro 25.000;

**RITENUTO:**

- per quanto sopra di procedere all'affidamento diretto alla Ditta BIO-RAD SRL della fornitura di un UPGRADE INDUSTRIAL DIAGNOSTIC CFX per l'importo complessivo di euro 25.000;

**SU PROPOSTA:**

- del Responsabile Laboratorio Integrato Dr.ssa Bucci Sabattini M. Antonietta che ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

**DATO ATTO:**

- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile Staff Amministrazione, Nadia Maccaferri, ai sensi del vigente Regolamento ARPA per il decentramento amministrativo;
- che a termini della Determinazione Dirigenziale n.622 del 18/10/2011 e come disciplinato dal D.lg. 163/2006 e dal DPR 207/11, è individuato Responsabile del procedimento – la Dr.ssa Bucci Sabattini M. Antonietta;

**DETERMINA**

1. di procedere all'affidamento diretto alla ditta BIO-RAD Laboratories Srl della fornitura di un INDUSTRIAL DIAGNOSTIC CFX 96, completo di software e PC mod. I20C640PT/105 per l'importo complessivo di euro 25.000;
2. di dare atto che il costo complessivo di euro 25.000 (IVA inclusa) relativo al presente provvedimento avente natura di "Investimenti" è di carattere pluriennale e le relative quote di ammortamento, a partire dall'esercizio 2012, sono comprese nel budget annuale e nel conto economico pluriennale con riferimento al centro di responsabilità "BODS";

Il Direttore  
della Sezione Provinciale ARPA di Bologna  
(Dr.ssa M. Adelaide Corvaglia)

# Capitolato Speciale

## Art. 1 - Oggetto della fornitura.

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative alla fornitura di Upgrade Industrial Diagnostic Real-Time Detection System CFX96™ della Ditta BIO-RAD con codice 359-3990 come meglio dettagliato nel Disciplinare Tecnico (Allegato sub A).

## Art. 2 - Condizioni generali di fornitura

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Arpa, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

Arpa è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata Arpa da ogni responsabilità ed onere.

## Art. 3 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

6. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 DPR n. 207/2010:

- a) in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del Documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore) lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento unico di regolarità contributiva verrà disposto da ARPA direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
- b) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell'Affidatario del contratto negativo per due volte consecutive il Responsabile del procedimento acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione proporrà, ai sensi dell'art. 135 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i la risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
- c) ove l'ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore l'ARPA pronuncerà previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

#### **Art. 4 - Consegna.**

La consegna deve essere effettuata entro 25 (*venticinque*) giorni dalla conferma dell'ordine di fornitura presso la sede di Arpa Emilia-Romagna Sezione Provinciale di Bologna, Via Francesco Rocchi n. 19 – 40137 Bologna, in orario compreso dalle 9.00 alle 13.00 di ciascun giorno, esclusi sabato e festivi.

Tale consegna si intende comprensiva delle attività di imballaggio, facchinaggio, e consegna "al piano".

Per lo scarico del materiale il fornitore non potrà avvalersi del personale di Arpa Emilia-Romagna, ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore o dal corriere indicato dal fornitore previo eventuale accertamento dell'ubicazione dei locali entro i quali dovrà essere consegnata la merce.

Il Fornitore dovrà garantire l'osservanza delle norme di una corretta conservazione e movimentazione dei prodotti durante le fasi di trasporto e qualora gli imballi non corrispondessero a queste regole e presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissione o altre evidenti difformità rispetto a quanto ordinato, la merce verrà rifiutata e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla immediata sostituzione della medesima.

#### **Art. 5 – Garanzia**

La garanzia della fornitura deve essere di 24 mesi (ventiquattro) mesi dalla data di consegna.

Nel periodo di garanzia il Fornitore dovrà:

- garantire il ripristino del corretto funzionamento della fornitura entro e non oltre 5 giorni lavorativi;
- sostituire l'apparecchiatura con altra nuova qualora il guasto non sia risolto entro il termine sopra indicato.

Le spese di trasporto e/o i costi dei pezzi di ricambio eventualmente necessari per riparazioni di non funzionamento saranno a carico del Fornitore.

#### **Art. 6 – Penali**

Per ogni giorno di ritardo sulla data di consegna prevista e concordata con Arpa, il Fornitore sarà soggetto ad una penale dello 0,3 per mille dell'ammontare netto della fornitura.

Per ogni giorno di ritardo nel ripristino della fornitura in caso di mancato funzionamento nel periodo di garanzia verrà applicata una penale dello 0,3 per mille dell'ammontare netto della fornitura.

Arpa potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, Arpa ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Arpa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

#### **Art. 7 - Prezzi.**

I prezzi di assegnazione si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata della fornitura.

#### **Art. 8. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 9 . FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

La fattura, da emettersi al positivo espletamento della fornitura, dovrà:

- riportare il numero d'ordine
- riportare il numero di CIG e CUP (eventuale)
- essere intestata e recapitata ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna - Via Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370,
- specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.
- riportare in allegato le generalità e i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul c/c bancario indicato ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

Arpa propone un pagamento a 90 giorni data fattura, da considerarsi corretta prassi commerciale del settore.

In caso di mancata accettazione da parte del fornitore di tale termine, da evidenziarsi in sede di offerta, i pagamenti saranno effettuati nei termini di cui alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 231/02.

In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza della fattura, viene corrisposto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpa le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

#### **Art. 10 - Brevetti e royalties**

Il Fornitore dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, licenze o di altro titolo di legge, che lo autorizzi a produrre e vendere i beni e servizi oggetto della presente fornitura, e/o utilizzare le apparecchiature necessarie allo svolgimento dei lavori previsti nel contratto, mantenendo indenne Arpa da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di

brevetto, ivi inclusi i modelli, e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

#### **Art. 11 – Risoluzione del contratto.**

Si conviene che Arpa potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, il contratto nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali come previsto dalle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
- qualora venissero applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpa;
- in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
  - in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
- negli altri casi di cui agli articoli sul divieto di cessione di contratto e subappalto .

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Arpa il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno alla Ditta affidataria.

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del Fornitore.

#### **Art. 12 - Recesso**

Arpa ha diritto, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,

di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpa.

In caso di recesso da parte di Arpa, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso

delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

### **Art. 13 - Cessione di contratto e di credito**

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpa ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

### **Art. 14 – Subappalto**

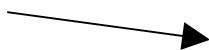
Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006, e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

### **Art. 15 - Spese ed oneri contrattuali**

Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpa, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento della aggiudicazione della fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente.

### **Art. 16 – Foro competente.**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Arpa sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.



Firma per accettazione

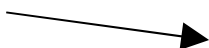
del Titolare o Legale rappresentante

---

### **Condizioni generali di contratto.**

Gli articoli 2 *Condizioni generali di fornitura*, 6 *Garanzia*, 7 *Penali*, 8 *Prezzi*, 9 *Tracciabilità dei pagamenti*, 10 *Fatturazione e pagamenti*, 11 *Brevetti e royalties*, 12 *Risoluzione del contratto*, 13 *Recesso*, 14 *Cessione di contratto e di credito*, 15 *Subappalto*, 16 *Spese ed oneri contrattuali*, 17 *Foro competente*, delle presenti Condizioni di fornitura si intendono specificatamente approvati ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Firma per accettazione



del Titolare o Legale rappresentante

---

**Arpa**  
**Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente**  
**dell'Emilia-Romagna**

Sezione Provinciale di Bologna

**ALLEGATO SUB A**

**Disciplinare Tecnico**  
**della procedura per l'affidamento diretto della fornitura**  
**dell'Upgrade Industrial Diagnostic per Real-Time Detection**  
**System - CFX96™ alla Ditta Bio-Rad**

## DISCIPLINARE TECNICO

Nel presente disciplinare sono indicate le caratteristiche tecniche richieste alla strumentazione oggetto del presente affidamento diretto alla Ditta BIO-RAD.

La strumentazione fornita deve essere prodotta da ditta certificata EN UNI ISO 9001.

### **FORNITURA DELL'UPGRADE INDUSTRIAL DIAGNOSTIC CFX96™ REAL-TIME DETECTION SYSTEM DELLA DITTA BIO-RAD CON CODICE 359-3990.**

Il sistema analitico dovrà permettere l'aggiornamento del Sistema d'Analisi per la Real-Time PCR della Ditta Bio-Rad, già in possesso di Arpa-ER, per l'amplificazione e la eventuale quantificazione assoluta del DNA.

#### **CARATTERISTICHE STRUMENTALI**

Modulo di reazione ottico CFX96 da montare sul flessibile termociclatore e Software automatico CFX Manager Software IDE per ottenere un sistema di PCR real-time capace di fornire un sistema di rivelazione sensibile, ed affidabile per applicazioni di PCR Real-time come la quantificazione assoluta.

#### **Sistema ottico**

Sistema ottico CFX96 che contiene 6 canali, ognuno dotato di un LED filtrato per uno specifico colore in eccitazione ed il corrispondente fotodiodo filtrato per la rivelazione della fluorescenza di tipo: FAM/SYBER, HEX/TET/VIC, Texas Red/ROX, Cy5 e Quasar 705. Deve presentare l'accoppiata di filtri di eccitazione ed emissione in ogni canale in modo da massimizzare la rivelazione della fluorescenza di ogni fluoroforo specifico. Il sistema deve presentare stabilità nell'emissione della luce da parte del LED nel tempo in modo da minimizzare la manutenzione ed eliminare la necessità di ricalibrarlo per tutta la sua durata. Avere un sistema di bilanciamento che assicura una copertura dei componenti dello shuttle ottico e fa sì che la piattaforma sia stabile e silenziosa anche durante l'acquisizione dei dati. Una meccanica che utilizza una tecnologia per assicurare prima di ogni misurazione che lo shuttle ritorni ad una posizione iniziale con una accuratezza misurabile entro 3 microns. In ogni posizione e per ogni misurazione lo shuttle ottico è centrato in modo preciso sul pozzetto appena al disopra della piastra. Garantire per tutti i pozzetti il percorso della luce sempre ottimale senza rischio di cross talk tra pozzetti, in modo da non usare dei fattori di normalizzazione posizionale per ogni pozzetto o sacrificare un canale per la normalizzazione con un reference passivo come ROX per normalizzare le differenze dovute al diverso percorso ottico per ogni pozzetto.

#### **Software**

Software automatico CFX Manager Software DIE per la gestione dei risultati con il relativo computer.

**La Sede della Sezione Provinciale di ARPA-ER** presso la quale dovrà essere consegnata l'apparecchiatura oggetto del presente lotto è la seguente:

ARPA-ER, Sezione Provinciale di Bologna

Via Francesco Rocchi n. 19 – Via Triachini n. 17 - 40138 Bologna.

Firma per accettazione  
del titolare o legale rappresentante

---

N. Proposta: PDTD-2012-356 del 17/05/2012

**Centro di Responsabilità: Sezione di Bologna**

**OGGETTO: Sezione provinciale di Bologna. Affidamento diretto alla Ditta BIO-RAD LABORATORIES SRL della fornitura di UPGRADE INDUSTRIAL DIAGNOSTIC CFX 96 - CIG n. Z8F04C6E8A - CUP: J39E12000360002**

**PARERE CONTABILE**

La sottoscritta Maccaferri Nadia, Responsabile Amministrativo della Sezione di Bologna, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 17/05/2012

Il Responsabile Amministrativo

---